

Studio Legale
Nicola Passalacqua
AVVOCATO
Via XXIV Maggio 121 19124 – La Spezia
Te. 0187/1877144 Fax 0187/1990228
e-mail: nicpassal@gmail.com
PEC avv.nicolapassalacqua@pec.giuffre.it

La Spezia, 18 dicembre 2019

Preg.mo
Dott. Alberto Cerretti
Corso Nazionale n. 5 p. 1

19126 – LA SPEZIA

Anticipato a mezzo mail all'indirizzo st.albertocerretti@gmail.com

OGGETTO:- Autorizzazioni cave “Cubiola Bianca”, “Fornace” e “Lima” - Parere

Con provvedimento del 25.06.2019, a seguito del fallimento della Società “NEC S.r.l.” - Nuova Edlizia e Cave- “,¹ il Giudice Delegato della correlata procedura fallimentare², autorizzava il Curatore Dott. Alberto Cerretti a nominare il sottoscritto Avvocato per la predisposizione di parere legale volto alla disamina delle autorizzazioni di cui è titolare la società fallita (come indicate nell'istanza N. 12 del 25 giugno 2019 dalla curatela avanzata al G.D.) sotto i seguenti profili:

a) Verifica Giuridica sull'attuale efficacia delle autorizzazioni inerenti le cave “Cubiola Bianca”, “Fornace” e “Lima”;

b) Verifica sulla possibilità di “cessioni/subentro” a terzi, attraverso bando competitivo ex art. 107 L.F.

* * * *

Sull'inquadramento giuridico dell' Autorizzazione

Prima di scendere nel merito dei quesiti oggetto del presente parere, è necessario inquadrare giuridicamente l'Autorizzazione avendo riguardo integrarne gli argomenti con una, seppur breve, analisi dell'istituto del Potere Amministrativo (inteso come potere “decisionale”) atteso il rilievo che assume in riferimento al precipuo interesse della curatela fallimentare a veder garantita la cessione e/o trasferimento - attraverso bando competitivo ex art. 107 L.F. -, oltre che del compendio immobiliare, anche delle autorizzazioni presupposte l'esercizio dell'attività di cava.

¹ Avvenuta con sentenza del Tribunale della Spezia n. 29 del 07 giugno 2019

² Tribunale della Spezia, n. 20/2019 - Dott.ssa Serena Papini

Ciò detto, l'autorizzazione si definisce come l'atto con cui la pubblica amministrazione, nell'esercizio di un'attività discrezionale in funzione preventiva, su istanza dell'interessato, rimuove un limite legale posto all'esercizio di un'attività inerente un diritto soggettivo o ad una potestà pubblica preesistenti in capo al destinatario.

La dottrina prevalente identifica dunque, in via generale, gli elementi costitutivi dell'autorizzazione asserendo che:

1. esiste anzitutto un limite legale: l'attività non è illecita o illegittima in sé e per sé, ma la legge, per impedire che dell'attività possa esserne fatto un uso indiscriminato – che arrechi danno alla comunità – ne subordina l'esercizio alla rimozione di un limite;

2. sussiste, poi, un margine di apprezzamento discrezionale in funzione preventiva: l'amministrazione valuta preventivamente se lo svolgimento dell'attività giovi o meno all'interesse pubblico non considerando, dunque, la fondatezza dell'interesse del ricorrente, bensì di quello collettivo.

L'Autorizzazione ha quindi natura giuridica di diritto pubblico ed è:

- a) una facoltà (ma non dovere) del soggetto destinatario del provvedimento;
- b) obbligo della PA sopportare l'attività privata conservando i poteri di controllo.

Chiarito quanto sopra, occorre rilevare che lo studio dell'Autorizzazione amministrativa è oramai affrontato applicando la teoria della c.d. regolazione; teoria che è il riflesso, nel diritto pubblico, ed in particolare in quello amministrativo, della commistione tra diritto ed economia, dello studio, cioè, dell'agire del potere pubblico in una prospettiva economica.

L'istituto è quindi da considerarsi come uno degli strumenti principali di “controllo all'entrata” da parte della Pubblica Amministrazione che, normalmente, è per l'appunto effettuato per mezzo di un atto di “autorizzazione preventiva” per ottenere il quale occorre essere in possesso di determinati requisiti.

Si può affermare che il potere amministrativo, sia quindi connesso alla “funzione di comporre i conflitti di interesse e di definire le rispettive sfere giuridiche dei soggetti”, cioè alla decisione amministrativa in senso lato.

In termini più analitici, la decisione (discrezionale) è quindi condizione necessaria affinché possa dirsi sussistere il potere amministrativo; da ciò deriva, dal punto di vista logico, che senza decisione (discrezionale) non v'è potere amministrativo.

Perciò, quando la norma predetermina presupposti e contenuto dell'atto, non v'è potere amministrativo e, quindi, l'atto amministrativo (nella specie autorizzazione) è vincolato e non è espressione di potere amministrativo perchè NON c'è discrezionalità da parte della P.A.

Da questa affermazione si traggono alcuni corollari utili per la disamina dei quesiti posti:

a) Gli effetti giuridici che si fanno dipendere dall'adozione dell'atto vincolato sono prodotti secondo lo schema 'norma-fatto' (nello specifico, come meglio si vedrà in seguito, la L.R. n. 12/2012 e ss.mm norma – quindi prevede - i requisiti e/o le condizioni in presenza dei/delle quali l'autorizzazione deve esser rilasciata – quindi atto vincolato -) non secondo lo schema 'norma-potere-effetto', dal momento che gli atti vincolati sono atti senza potere (non c'è discrezionalità).

Nella successione di decisioni che caratterizzano l'ordinamento giuridico e producono gli effetti giuridici, cioè, la norma che predetermina integralmente l'atto amministrativo "esaurisce il potere (unitariamente e comprensivamente inteso) e non lascia spazio a poteri ulteriori".

L'atto vincolato, dunque, ha la funzione di rendere operativa la norma, unica fonte degli effetti, per mezzo della corrispondenza con la fattispecie astratta: è fatto (in senso lato) giuridicamente rilevante (schema 'norma-fatto'), non atto costitutivo di propri effetti.

b) Dal momento che nell'adozione dell'atto vincolato non v'è potere (cioè decisione), e che l'atto vincolato non ha alcun ruolo nella dinamica giuridica, l'atto vincolato è un atto meramente ricognitivo di situazioni giuridiche preesistenti alla sua adozione: non produce effetti giuridici, ma ne accerta la produzione.

Sicché, al verificarsi della condizione dell'effetto giuridico (entrambi - condizione e condizionato - integralmente determinati dall'ordinamento prima dell'adozione dell'atto), l'adozione dell'atto vincolato costituisce l'adempimento dell'obbligo della P.A. (non del dovere) di accertare la ricorrenza degli elementi della fattispecie astratta.

* * * * *

Dagli enunciati principi, si può quindi passare all'analisi dei singoli quesiti richiesti: rubricati A) e B).

A) Verifica Giuridica sull'attuale efficacia delle autorizzazioni inerenti le cave “Cubiola Bianca”, “Fornace” e “Lima” - (con evidenza delle eventuali problematiche e potenziali risoluzioni) -

L'analisi dell'attuale efficacia, o meno, delle autorizzazioni si rende necessaria a causa del summenzionato fallimento della società .

Per rispondere al quesito richiesto, si dovrà, dunque, valutare:

se la Legge Regione Liguria n. 12/2012 e ss modifiche preveda ipotesi di decadenza *ipso iure* dalle autorizzazioni conseguenti determinati accadimenti - quale il fallimento della società - o se, invece, la declaratoria di decadenza da parte dell'Amministrazione presupponga, comunque, specifici inadempimenti da parte della società fallita e/o una correlata valutazione dell'Ente pubblico.

Ebbene

La Legge Regione Liguria n. 12/2012 e ss mm all'art. 15³ comma 1 riporta i casi al verificarsi dei quali la Regione Liguria adotta il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, e segnatamente: “ **a)** *accertata mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione, autocertificati nella domanda di autorizzazione;* **b)** *perdita della disponibilità giuridica dei fondi interessati dal programma di coltivazione, non ovviabile mediante l'approvazione di una variante all'autorizzazione e tale da pregiudicare la realizzazione definitiva dell'intervento autorizzato;* **c)** *mancato inizio dell'attività entro il termine massimo fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera f);* **d)** *grave inosservanza di prescrizioni o insorgenza di situazioni di pericolo idrogeologico, ambientale, o di pericolo per la sicurezza dei lavoratori o delle popolazioni, o di situazioni di grave compromissione del paesaggio o del programma di coltivazione;* **e)** *trasferimento dell'autorizzazione in assenza della preventiva autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 6;* **f)** *sospensione volontaria dell'attività per un periodo superiore a quello consentito ai sensi dell'articolo 10, comma 3;* **g)** *grave ed ingiustificata inerzia nello sviluppo dell'attività in rapporto ad esigenze di rilevante interesse pubblico;* **h)** *mancata realizzazione delle opere di sistemazione ambientale previste nel programma autorizzato entro il termine di cui all'articolo 10, comma 2....”* mentre il successivo comma 3 prevede che “*La decadenza dell'autorizzazione è disposta previa contestazione degli addebiti all'interessato, che può presentare controdeduzioni entro trenta giorni”*

L'art 16⁴ comma 1 prevede inoltre che “*L'autorizzazione di cui all'articolo 8 può essere revocata per sopravvenuti motivi di interesse pubblico che rendono non più perseguibile l'esercizio dell'attività, anche a causa di nuove disposizioni contenute in piani territoriali di coordinamento regionale o altri atti di pianificazione territoriale. In tal caso la Regione rilascia il nulla osta allo svincolo della cauzione di cui all'articolo 21..”*

Pur non essendo prevista, come visto, alcuna specifica ipotesi di decadenza dell'autorizzazione in caso di fallimento, occorre tuttavia vagliare se - dal fallimento della Società - possano dirsi comunque concretizzate, o meno, una delle ipotesi di decadenza e/o revoca di cui ai summenzionati artt. 15 comma 1 lett. da a) ad h) e 16 comma 1 LRL 12/2012.

Al riguardo si precisa che l'analisi sarà circoscritta al solo disposto dell' art. 15 comma 1 **lett. a)** [...*mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione ..]* essendo le inosservanze previste nelle successiva lettere da b) ad h) totalmente “sganciate” dal fatto esser il titolare dell'autorizzazione fallito oppure no e, quanto all'art. 16 cit., non sussistendo ad oggi nessuno dei sopravvenuti motivi che la norma pone a fondamento del provvedimento di revoca.

³Legge Regione Liguria 12/2012 art. 15 - rubricato “Decadenza dell'autorizzazione”

⁴Legge Regione Liguria 12/2012 art. 16 – rubricato “Revoca e modifica dell'autorizzazione”

La lettera b) dell'art. 15 sarà oggetto d'analisi nel successivo quesito sub b).

Orbene:

sebbene non poss'esser revocato in dubbio che la sentenza di fallimento implichi il venir meno delle “*adeguate capacità-tecnico-economiche*” che l'art. 8⁵ comma 1 LRG n. 12/2012 specificatamente annovera tra i requisiti sottoposti a “previa verifica” dell'amministrazione, nondimeno, si ritiene che questo non possa di per se determinare, *sic et simpliciter*, la decadenza delle autorizzazioni per “*accertata mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione, autocertificati nella domanda di autorizzazione*” per le seguenti considerazioni:

- l'art. 15 comma 1 LRL 12/2012 dispone infatti, innanzi tutto, che la decadenza dell'autorizzazione debba esser adottata con provvedimento della Regione “*..provvedimento di decadenza...*”, e il successivo comma 3, prevede che, in ogni caso, la decadenza dell'autorizzazione non poss' esser disposta se non “*...previa contestazione degli addebiti all'interessato, che può presentare controdeduzioni entro trenta giorni*”.

Ad oggi nessuna contestazione è stata mossa alla società fallita da parte della Regione nel senso prospettato dalla norma, neppur dopo che la curatela, con Pec del 25 giugno 2019, formalizzando la “volontaria sospensione dell'attività” (art. 10 comma 3 e 4)⁶ per un periodo superiore a 180 giorni, ne poneva a fondamento le seguenti argomentazioni: “*..di concerto con il Giudice Delegato, sta valutando ogni più idonea azione volta a preservare gli interessi della massa dei creditori la cui tutela non può pertanto prescindere dal mantenimento della titolarità in capo alla società fallita delle richiamate autorizzazioni..*”.

La Regione, pur resa edotta circa l'intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento della società NEC s.r.l., non ha ritenuto, né formalizzare la contestazione, né, quindi, adottare il provvedimento di decadenza.

A conferma che la titolarità le autorizzazioni in capo alla società fallita [rectius:- della curatela] non siano ad oggi decadute, valga la nota Regione Liguria Dipartimento Territorio Ambiente Infrastrutture e Trasporti Prot. n. /PG/2019/22615P Class/Fasc 2011/48.9.1/14- 6 del 01 agosto 2019 [successiva a Pec del 25 giugno 2019 di “volontaria sospensione dell'attività”] a firma della

⁵Legge Regione Liguria 12/2012 art. 8 rubricato “Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva” il cui comma 1 recita “*La coltivazione di cava, comprese le eventuali strutture di deposito a servizio dell'attività estrattiva, è subordinata ad autorizzazione preventiva da parte della Regione, rilasciata in conformità alle indicazioni del Piano e previa verifica del possesso da parte dell'istante della disponibilità giuridica delle aree interessate e di adeguate capacità tecnico-economiche*”

⁶Legge Regione Liguria 12/2012 art. 10 rubricato “Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva” il cui comma 3 prevede che “*In caso di volontaria sospensione dell'attività, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicarlo allo SUAP entro quindici giorni dal suo verificarsi, salvo che preveda di riprendere l'attività non oltre il centottantesimo giorno dall'inizio della sospensione. In ogni caso la cava deve essere lasciata in condizioni di sicurezza. E' ammessa la sospensione dell'attività per un periodo massimo di due anni nell'arco di cinque anni.*”

Dirigente Arch. Corinna Artom - trasmessa in esito a sopralluogo congiunto effettuato in data 23 luglio 2019 presso le cave in oggetto - con la quale la Regione Liguria, individua, infatti, nel Curatore del Fallimento il soggetto preposto al necessario “..monitoraggio periodico..”.

Può dunque asserirsi che le autorizzazioni siano ad oggi pienamente efficaci, sebbene quanto *medio tempore* emerso dalla perizia redatta dal Geologo Dott. Ferrari Franco imponga le seguenti ulteriori considerazioni e precisazioni.

E segnatamente.

La perizia evidenzia che i terreni identificati rispettivamente al foglio 76 particella n. 5 della Cava “Cubiola Bianca” [che insiste su parte del piazzale di cava, in particolare ove è prevista la zona di stoccaggio provvisorio dei rifiuti non pericolosi da essere trattati], ed i terreni identificati al foglio 70 particella 58 e foglio 71 particella 142 della Cava “Fornace” - seppur inseriti, e quindi vincolati, al “Piano Cave” - NON risultano di proprietà della Soc. N.E.C. Srl.

Dal combinato disposto dell'art. 8 commi 1 e 6, e dell'art. 15 comma 1 lett. a) e comma 3 sopra richiamati, discende che non possa escludersi che la Regione, qualora il soggetto acquirente al momento della presentazione dell'istanza non avesse ottenuto la disponibilità giuridica anche delle aree oggi risultate di proprietà di terzi – *quindi accertata la mancanza originaria dei requisiti necessari al rilascio dell'autorizzazione, autocertificati nella domanda di autorizzazione originaria [art. 15 comma 1 lett. a)]* - potrebbe contestare gli addebiti all'interessato [art. 15 comma 3] presupposti all'adozione del provvedimento di decadenza delle autorizzazioni relative alle cave “Cubiola Bianca” e “Fornace”; ovvero, poichè l'autorizzazione ai sensi dell'art. 8 comma 6 “...*non può esser trasferita, pena la decadenza della stessa, senza la preventiva autorizzazione della Regione...*”, che viene rilasciata previa “..*verifica della disponibilità giuridica delle aree interessate...*”, potrebbe non autorizzarne il trasferimento se non previa regolarizzazione della “disponibilità giuridica” di tutti i terreni oggetto delle autorizzazioni originariamente rilasciate.

Pertanto, quanto al quesito SUB A), conclusivamente riassumendo, si ritiene che l'intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento non sia di per sé presupposto legittimante la decadenza ipso iure delle autorizzazioni, ma che, anzi, in mancanza di formale provvedimento della Regione – e della presupposta contestazione ex art 15 comma 3 cit. -, mantengano ad oggi integra la loro efficacia potendo, conseguentemente, esser trasferite.

Ovviamente purchè al momento in cui sarà avanzata istanza dal cedente, ovvero dal cessionario con il consenso del cedente [art. 8 comma 6], TUTTI i terreni inseriti e vincolati al Piano Cave oggetto delle autorizzazioni siano nella disponibilità giuridica del “nuovo” soggetto; al contrario, nell'avviso di vendita, dovrà esser posto in evidenza che nella perizia di Stima del Dott. Ferrari si da atto che terreni identificati rispettivamente al foglio 76 particella n. 5 della Cava “Cubiola Bianca” [che

insiste su parte del piazzale di cava, in particolare ove è prevista la zona di stoccaggio provvisorio dei rifiuti non pericolosi da essere trattati], ed i terreni identificati al foglio 70 particella 58 e foglio 71 particella 142 della Cava “Fornace” - seppur terreni inseriti, e quindi vincolati, al “Piano Cave” - NON risultano di proprietà della Soc. N.E.C. Srl.

In tal caso, si ritiene che il soggetto terzo acquirente dovrà presentare istanza per rilascio di “nuova autorizzazione” che, ferma la sussistenza di tutti i requisiti ex lege richiesti (come meglio in seguito), dovrà esser rilasciata dalla Regione.

Fermo quanto poc'anzi esposto, qualora le autorizzazioni potessero esser trasferite, il loro trasferimento non potrà comunque avvenire contestualmente al Compendio Immobiliare nell'ambito, cioè, della procedura ex art. 107 L.F, ma solo in un momento successivo come di seguito ci si appresta a chiarire passando all'esame del secondo quesito posto dalla curatela sub B).

* * * * *

B) Verifica sulla possibilità di “cessioni/subentro” [delle autorizzazioni] a terzi, attraverso bando competitivo ex art. 107 L.F.

Quanto al richiesto quesito b) valgono le seguenti osservazioni.

L'art 3⁷ Legge Regione Liguria n 12/2012 attribuisce alla Regione, tra le altre, la funzione al rilascio delle autorizzazioni.

Il successivo art. 8 cit. al comma 1 prevede i requisiti necessari e presupposti al rilascio dell'autorizzazione, e/o nell'eventuale subentro, di cui deve essere in possesso l'istante, e precisamente:

a) disponibilità giuridica delle aree interessate, b) possesso di adeguate capacità tecnico-economiche necessarie a condurre l'impresa;

con ciò volendo garantire non solo la corretta esecuzione dei lavori minerari con mezzi tecnici ed economici, ma anche che gli stessi vengano effettuati in modo tale da assicurare l'assenza di danni ambientali e la tutela di diritti di terzi.

Pertanto, affinché un soggetto possa divenir titolare di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è IMPRESCINDIBILE e NECESSARIO che sia in possesso dei requisiti ex lege previsti.

Fermo quanto sopra, ci si può ora concentrare sulla disamina delle problematiche attenenti la possibilità, e modalità, di “cessione/subentro” nella titolarità di autorizzazioni [fattispecie oggetto della richiesta di parere] già rilasciate in esito alla conclusione della fase procedimentale prevista dall'art. 11⁸ LR n. 12/2012.

⁷Legge Regione Liguria 12/2012 art. 3 Rubricato “Funzioni della Regione” comma 1 “*Al fine del perseguimento delle finalità previste dal presente testo unico, spettano alla Regione le funzioni concernenti: ..lett. c) il rilascio delle autorizzazioni*”

⁸Legge Regione Liguria 12/2012 art. 11 Rubricato “Procedimento di rilascio dell'autorizzazione”

La norma che prevede la possibilità a che la titolarità dell'autorizzazione poss'esser trasferita, come detto, è l'art. 8 comma 6 della LR.n. 12/2012: *“La titolarità dell'autorizzazione non può essere trasferita, pena la decadenza della stessa, senza la preventiva autorizzazione della Regione, che viene rilasciata, su istanza del cedente o del cessionario e con il consenso della controparte, previa verifica della disponibilità giuridica delle aree interessate e delle capacità tecnico-economiche del subentrante e previo accertamento della conformità dello stato dei luoghi al programma autorizzato e del pagamento dei contributi di estrazione di cui all'articolo 14. A seguito della consegna della nuova autorizzazione al subentrante, la Regione rilascia, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, il nulla osta allo svincolo della cauzione prestata dal cedente.”*

Ciò che rileva nella disposizione citata è innanzi tutto che l'autorizzazione *“...non può essere trasferita, pena la decadenza della stessa, senza la preventiva autorizzazione della Regione..”*.

La necessità del rilascio del preventivo nulla osta da parte dell'amministrazione regionale al trasferimento dell'autorizzazione di cava discende da un generale principio di personalità, e quindi di non trasmissibilità, delle autorizzazioni amministrative che, per l'appunto, sono di norma rilasciate *ad personam* e, quindi, *intuitu personae*.

Ne consegue che il trasferimento dell'autorizzazione legato alla variazione del soggetto non possa configurarsi come atto automatico ma, anzi, richieda la preventiva verifica dei requisiti di legge per il soggetto subentrante.

Sul punto è bene evidenziare che la richiamata normativa regionale LR n.12/2012 si limita a sancire il principio generale della necessità del previo nulla osta della Regione, ma nulla aggiunge in merito ai criteri con cui l'amministrazione regionale possa poi concretamente affrontare, nel rispetto della *ratio* che sottende la norma, le molteplici fattispecie che di volta in volta possono riscontrarsi nella gestione delle autorizzazioni di cava.

Il problema, per quanto d'interesse, è comprendere, dunque, come la curatela possa ottimizzare la vendita del Compendio Immobiliare cedendo la titolarità delle autorizzazioni.

Come visto, per il rilascio dell'autorizzazione l' art. 8 commi 1 e 6 LRG n. 12 /2012 prevede che l'istante, ovvero il subentrante, ancor prima delle adeguate capacità tecnico-economiche, debba avere la disponibilità giuridica delle aree interessate.

Tuttavia, l'art. 15 comma 1 LRG n. 12 /2012 riporta i casi al verificarsi dei quali la Regione adotta il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione tra i quali, per la presente analisi, rileva la lettera **b)**: *“la perdita della disponibilità giuridica dei fondi interessati dal programma di coltivazione, non avviabile mediante l'approvazione di una variante all'autorizzazione e tale da pregiudicare la realizzazione definitiva dell'intervento autorizzato”*.

Dal combinato disposto delle norme richiamate si può dunque evincere, in prima istanza, che il

momento del trasferimento del compendio immobiliare non potrà che esser asincrono rispetto al momento, successivo, in cui potranno esser trasferite le autorizzazioni; infatti, l'istanza a ciò presupposta potrà esser avanzata - ai sensi dell'art. 8 comma 6 [*..istanza avanzata dal cedente (curatela fallimentare) o dal cessionario (aggiudicatario del compendio di cui alla procedura ex art. 107 L.F.) con il consenso della controparte (curatela fallimentare)...*] solo dopo l'avvenuta aggiudicazione/trasferimento del compendio immobiliare allorquando, cioè, si sarà concretizzata la perdita della disponibilità giuridica dei fondi in capo alla società fallita (rectius: della curatela) e conseguente acquisizione (della disponibilità dei fondi) in capo all'acquirente/aggiudicatario.

Chiarito ciò, per contro, "la perdita della disponibilità giuridica dei fondi" in capo al fallimento - che avverrà al momento della "vendita" del compendio - , essendo, come visto, uno dei presupposti previsti [rectius:- la disponibilità giuridica dei fondi] per il rilascio dell'autorizzazione [art. 8 comma 1], ovvero per il suo trasferimento ad altro soggetto [art. 8 comma 6], potrebbe far sorgere dubbi interpretativi in merito al persistere della sua efficacia in quanto annoverata dall'art. 15 comma 1 lett. b) tra le ipotesi per cui la Regione potrebbe adottare il provvedimento di decadenza.

Nondimeno, a parere di scrive, poiché sarebbe comunque imprescindibile per la Regione formalizzare la previa contestazione prevista dal comma 3 dell'art. 15 [di cui s'è argomentato trattando il quesito sub A)], l'Ente, in tal caso, non potrebbe omettere di motivare anche in merito a come, nella fattispecie, potrebbe dirsi concretizzata anche l'ulteriore disposizione prevista dalla lett. b) dell'art 15 comma 1 senza la quale il provvedimento di decadenza non potrebbe comunque esser validamente adottato: vale a dire, non solo la perdita della disponibilità giuridica dei fondi, ma che la perdita sia "*...tale da pregiudicare la realizzazione definitiva dell'intervento autorizzato*".

Ciò che, a tutto voler concedere ed ammettere, nel contesto dato, è da escludersi in radice poiché la cessione e/o vendita del compendio immobiliare, nella fattispecie, rappresenta solo il presupposto volto a consentire al futuro acquirente del compendio immobiliare di poter avanzare istanza di trasferimento [e/o subentro] nelle autorizzazioni, in tal modo garantendo la continuità "*...degli interventi autorizzati*".

Senza peraltro considerare che, in ogni caso, il compendio immobiliare è inserito nel c.d. PTRAC di cui all'art. 4^o LRL n. 12/2012 e, come tale, vincolato a quella destinazione [cave].

Quanto sopra, in combinato disposto con l'art. 107 L.f., sta a pertanto significare che, subentrato nella titolarità delle autorizzazioni il fallimento [circostanza, come sopra è cenno, confermata, sia dalla formalizzata sospensione dell'attività con Pec del 25 giugno 2019 a firma della curatela, sia dal fatto che la Regione Liguria, con nota Prot. n. /PG/2019/22615P Class/Fasc 2011/48.9.1/14- 6 del 01 agosto 2019 – quindi successiva all'avvenuta sospensione dell'attività - a firma della

⁹Legge Regione Liguria 12/2012 art. 4 Rubricato "Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava"

Dirigente Arch. Corinna Artom, ha individuato nel Curatore Fallimentare il soggetto preposto “...*al monitoraggio periodico ...*] potrà indire procedura ad evidenza pubblica a mezzo della quale alienare gli immobili oggetto delle stesse [autorizzazioni] di cui è titolare la società fallita; a patto che nel Bando sia espressamente contemplato che oggetto della vendita sarà il solo compendio immobiliare e che la successiva autorizzazione e/o nulla osta della Regione, presupposta al trasferimento della titolarità delle autorizzazioni, resterà subordinata alla verifica della capacità tecnico-economiche del subentrante nel senso previsto dalla Legge Regione Liguria n. 12/2012 ess.mm..

In tal modo, nella denegata ipotesi in cui la Regione avesse, successivamente al trasferimento del compendio immobiliare, a negare il trasferimento delle autorizzazioni all' acquirente/aggiudicatario per mancanza di tali requisiti, alla curatela non potrà esser fondatamente opposto alcunchè.

D'altro canto, ottenuta la “disponibilità giuridica delle aree interessate”, l'unico motivo, sotto il profilo soggettivo, che impedirebbe alla Regione poter concedere le autorizzazioni e/o nulla osta al trasferimento/subentro nelle autorizzazioni, potrebbe sol esser l' insussistenza della capacità tecnico-economiche.

Ciò in quanto, in applicazione dei principi succintamente enunciati nella parte preliminare del presente parere [potere amministrativo / atto vincolato], poiché la Legge Regione Liguria n. 12/2012 predetermina tutti i presupposti e il contenuto dell'atto [autorizzazione], la Regione, dopo aver accertato la ricorrenza e/o sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, non avendo alcun potere discrezionale non potrà far altro che concedere l'autorizzazione al trasferimento delle autorizzazioni che sono atti VINCOLATI [atto la cui funzione è di rendere operativa la norma - requisiti ex art. 8 comma 1 e 6 LR n 12/2012 - , unica fonte degli effetti, poiché nella sua adozione non v'è potere della PA (cioè decisione) essendo atto meramente ricognitivo di situazioni giuridiche preesistenti alla sua adozione].

* * * * *

Chiarito quanto sopra occorre ora porre l'accento sull'ulteriore accertamento, cui la Regione sarà preventivamente tenuta per il rilascio dell'autorizzazione/nulla osta, previsto dall' art. 8 comma 6 LR n. 12/ 2012 “...*la conformità dello stato dei luoghi al programma autorizzato e del pagamento dei contributi di estrazione di cui all'articolo 14.*”

Rispetto alla fattispecie *de quo* assume rilievo valutare se:

a) ad oggi possa dirsi che lo stato dei luoghi sia conforme al programma autorizzato, **b)** se vi sia regolarità nei pagamenti dei contributi di estrazione.

a) Quanto alla conformità dello stato dei luoghi delle cave al programma autorizzato.

a1. in riferimento a cava Cubiola Bianca:

occorre analizzare cosa prevede il Progetto di ripristino dei luoghi in conformità con quanto a suo tempo autorizzato con decreto dirigenziale n. 961 dell'11 aprile 2014.

Il progetto cui la Regione fa riferimento nella nota Prot. n./PG/2019/22615P Class/Fasc 2011/48.9.1/14 è il *“Progetto esecutivo di realizzazione terre armate e movimentazione materiale per ripristino stato di sistemazione finale”* a firma del Geologo Dott. Carlo Malgarotto del 9 aprile 2019, predisposto per ottemperare alle richieste pervenute alla Societ. N.E.C. S.r.l., da parte del Settore Tutela del Paesaggio, Demanio Marittimo ed Attività estrattive con ordinanza di sospensione lavori prot. n. PG/2019/43872.

Oltre allo studio geologico teso a valutare le condizioni di stabilità nello stato attuale dei rilevati, il progetto indica anche le modalità di realizzazione delle terre armate con movimentazione di terre per la messa in ripristino dello stato di sistemazione finale che, in sostanza, constano di 7 fasi d'intervento – da zero a 6 – cui l'una presuppone la successiva.

Orbene, come in precedenza rilevato, nella nota della Regione Liguria Dipartimento Territorio Ambiente Infrastrutture e Trasporti Prot. n. /PG/2019/22615P Class/Fasc 2011/48.9.1/14- 6 del 01 agosto 2019 - trasmessa in esito a sopralluogo congiunto effettuato in data 23 luglio 2019 presso le cave in oggetto- , dopo aver dato atto che *“..come noto la cava Cubiola Bianca è stata oggetto recentemente di una determinazione di assenso PG/2019/136972 del 9 maggio 2019 al progetto di ripristino dei luoghi in conformità con quanto a suo tempo autorizzato con decreto dirigenziale n. 961 dell'11 aprile 2014”, l'Ente specifica che “...con il sopravvenuto provvedimento di fallimento della Ditta NEC S.r.l. gli interventi – che nel frattempo, come verificato nel sopralluogo, erano iniziati - sono stati sospesi non permettendo, pertanto la eliminazione delle criticità sopra descritte ...”.*

Ciò a significare che, rispetto a quanto autorizzato con decreto dirigenziale n. 961 dell'11 aprile 2014, gli interventi ad oggi iniziati possono dirsi conformi - nel senso prospettato dalla norma (art. 8 comma 6) – limitatamente alla “fase e/o “fasi” - del progetto esecutivo - raggiunta/e prima dell'intervenuto fallimento della società NEC S.r.l. così come “...verificato nel sopralluogo” di cui alla citata nota della Regione Liguria. Interventi che, chiaramente, dovranno comunque esser portati a compimento dal subentrante.

Detto ciò occorre, anche in tal caso, aver sempre a mente quanto sopra argomentato in merito agli elementi di novità emersi nella perizia redatta dal Geologo Dott. Franco Ferrari (relativi, sia alla cava Cubiola Bianca sia, come si vedrà nel prosieguo, alla cava Fornace), vale a dire che il trasferimento dell'autorizzazione, in applicazione dei principi di cui all'art. 8 commi 1 e 6, potrà avvenire solamente se il soggetto acquirente, al momento della presentazione dell'istanza, avrà

ottenuto la disponibilità giuridica anche delle aree oggi proprietà di terzi [mappale foglio 76 particella n. 5], atteso che, come detto, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 8 comma 6 “...non può esser trasferita, pena la decadenza della stessa, senza la preventiva autorizzazione della Regione...” che viene rilasciata previa “..verifica della disponibilità giuridica delle aree interessate...”.

Diversamente si ritiene che il “nuovo” soggetto acquirente potrà richiedere una nuova autorizzazione che, previa verifica dei presupposti di legge stabiliti dall'art. 8 comma 1, dovrà comunque esser rilasciata dalla Regione [atto vincolato].

a2. In riferimento alla cava “Fornace” la Regione “...dall'esame visivo durante il sopralluogo...” non ha evidenziato problematiche di stabilità dei fronti estrattivi appurando altresì che le “*ampie canalette di regimentazione delle acque superficiali risultano operative..*”.

Tuttavia, ad oggi, in mancanza di un progetto dello stato attuale dei luoghi, da porsi in raffronto con il progetto autorizzato, non è possibile aver certezza della conformità richiesta dal comma 6 dell'art. 8 cit..

In ogni caso, anche per la cava “Fornace” hanno a valersi le medesime considerazioni svolte in merito agli elementi di novità emersi nella perizia redatta dal Geologo Dott. Franco Ferrari.

Inoltre, nella perizia, il Dott. Franco Ferrari da atto che l'attività di cava, autorizzata con Decreto Dirigenziale del Dipartimento Ambiente e servizio di Attività estrattive della Regione Liguria n 665 del 31/03/2009, risulta oggi sospesa dal 19/09/2018; la ripresa dell'attività, pur non richiedendo procedure di rinnovo autorizzativo, dovrà avvenire entro il 29/09/2020 pena il decadimento dell'autorizzazione come previsto dall'art. 10 comma 3 ultimo capoverso L.R. n. 12/2012 : “*E' ammessa la sospensione dell'attività per un periodo massimo di due anni nell'arco di cinque anni*”.

Risultano altresì scaduti, sia l'autorizzazione paesaggistica, sia l'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico che, comunque , potranno esser rinnovati dal soggetto subentrante.

a3. In riferimento alla cava Lima

Durante il sopralluogo all'area delle cave condotto alla presenza dei tecnici degli enti interessati compreso l'Ufficio Attività Estrattiva della Regione Liguria, sono stati osservati gli andamenti primari della morfologia attuale che sono sembrati in apparente buona conformità con i profili in progetto così come specificato dalla Regione nella nota - già sopra richiamata - Prot. n. /PG/2019/22615P Class/Fasc 2011/48.9.1/14- 6 del 01 agosto 2019 a firma della Dirigente Arch. Corinna Artom.

Su tali presupposti, con istanza del 4 ottobre 2019, la curatela, argomentando che, essendo la “*..fase di coltivazione..*” da tempo stata completata e così “*la sistemazione e il recupero ambientale del sito...*” come previsto dall'art. 10 comma 2 L.R. 12/2012 e ss modifiche - circostanza evincibile

dall'inciso contenuto nel verbale del 1 agosto 2019 Prot. PG/2019/22615P relativo al sopralluogo effettuato in data 23 luglio 2019 ove si legge che "...non è stato possibile l'accesso per la fitta vegetazione infestante che ha occupato gran parte delle aree di cava ...", chiedeva lo svincolo del deposito cauzionale.

L'ufficio SUAP della Spezia, su richiesta della Regione Liguria, preso atto dell'urgenza evidenziata dalla curatela d'addivenire nel minor tempo possibile allo svincolo della cauzione richiesta, ha ritenuto attivare procedimento finalizzato all'acquisizione dei pareri, intese, nulla osta o altri atti d'assenso, resi dagli Enti interessati (Ufficio Geologico La Spezia – Curatela - Regione Liguria) indicando Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata a modalità asincrona ex art. 14 bis L. 241/1990 e s.m.i..

Successivamente, in data 10 dicembre 2019, in occasione dell'incontro tenuto presso l'Ufficio SUAP del Comune della Spezia alla presenza dello scrivente avvocato e dei dirigenti Regionali e Comunali, emerso che la cauzione venne a suo tempo rilasciata alla Regione Liguria con fideiussione e che, pertanto, anche qualora fosse stato disposto lo svincolo nessuna somma di denaro sarebbe materialmente confluita nella procedura fallimentare, si ritenne di concludere la Conferenza di Servizi, riservando l'eventuale sua nuova indizione all'esito della valutazione circa l'opportunità per la procedura di sostenere le spese necessarie all'attivazione del sub-procedimento per l'adozione del provvedimento regionale di conclusione del programma di coltivazione e recupero ambientale di cui all'art. 10, comma 2 L.R. n. 12/2012 e s.m.i. presupposte alla verifica dell'esecuzione degli interventi a suo tempo approvati con decreto dirigenziale n. 2942 del 27 settembre 2006.

Spese specificatamente necessarie per acquisire i rilievi dello stato attuale della cava con lo stato di progetto a suo tempo approvato (planimetrie e sezioni) nonché una relazione di fine lavori redatta da tecnico abilitato volta a certificare l'avvenuta esecuzione degli interventi come autorizzati ed il rispetto delle prescrizioni a suo tempo imposte.

Pertanto, sebbene l'attività estrattiva sia di fatto conclusa da anni [tanto è vero che il perito Geologo Dott. Franco Ferrari nella perizia di stima afferma che in data 7 Gennaio 2008 risulta presentato al Comune della Spezia progetto di ripristino ambientale della cava denominata "Lima" a firma Dott. Arch. M. Ali di cui non è stato possibile reperire copia e tale consegna è stata comunicata alla Regione Liguria ufficio attività estrattive], affinché possa essere adottato il provvedimento regionale di Conclusione del Programma di Coltivazione e Recupero Ambientale di cui all'art. 10 comma 2 L.R. n. 12/2012, il soggetto futuro acquirente, che subentrerà nell'autorizzazione, dovrà comunque produrre tutta la documentazione - di cui sopra è cenno - presupposta alla previa verifica dell'esecuzione in conformità degli interventi a suo tempo approvati con decreto dirigenziale 27

settembre 2006 accollandondosi i relativi costi tecnici, oltrechè i costi per la prestazione della cauzione a garanzia ai sensi dell' art. 21 commi 1 e 4¹⁰ L.R. n. 12/2012. Per completezza non può peraltro sottacersi che, qualora dalle verifiche emergessero difformità dall'autorizzazione, ovvero l'inosservanza delle disposizioni emanate dalla Regione o delle prescrizioni e dei vincoli contenuti nell'autorizzazione stessa, potrebbero essere comminate le sanzioni previste dall'art. 26¹¹ L.R. Liguria n. 12/2012.

Ciò posto, par vieppiù utile evidenziare che l'emissione del provvedimento regionale di Conclusione del Programma di Coltivazione e Recupero Ambientale di cui all'art. 10 comma 2 L.R. n. 12/2012, precluderebbe la possibilità di presentare eventuali ulteriori NUOVI progetti sebbene i terreni su cui insiste la cava “Lima” siano oggi inseriti in zona di PUC del Comune della Spezia - c.d. TRZ - prevista dall'art. 61 rubricato “Regime normativo di TRASFORMAZIONE”.

L'art. 17 bis L.R. N 12/2012 dispone che “*per le cave sottoposte al regime normativo di trasformazione (TRZ) che abbiano esaurito l'attività estrattiva, il titolare può presentare allo SUAP*

¹⁰Legge Regione Liguria 12/2012 art. 26 Rubricato “Garanzie Patrimoniali” comma 1 “*La consegna e l'efficacia dell'autorizzazione di cui all'art. 8 ovvero del permesso di ricerca di cui all'art. 19 sono subordinate alla prestazione da parte dell'istante, a favore del Comune competente, di una cauzione a garanzia della sistemazione ambientale dei luoghi interessati dall'attività estrattiva e di ricerca ..*” e comma 4 “*La cauzione di cui al comma 1 è prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa ovvero rilasciata da confidi o altri intermediari finanziari soggetti all'obbligo di iscrizione nell'Albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)...*”.

¹¹Legge Regione Liguria 12/2012 art. 26 Rubricato “Sanzioni” 1.*Chiunque svolge attività di cava in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 15.000,00, fermo restando l'obbligo di ripristino dei luoghi interessati. Qualora la violazione determini l'estrazione di materiale, la sanzione è maggiorata di euro 1,00 a metro cubo.*

2.*Lo svolgimento dell'attività di cava in difformità dall'autorizzazione di cui all'articolo 8 ovvero l'inosservanza delle disposizioni emanate dalla Regione o delle prescrizioni e dei vincoli contenuti nell'autorizzazione medesima sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00. Qualora la violazione determini l'estrazione di materiale in quantità superiore a quanto autorizzato, la sanzione è maggiorata di euro 1,00 a metro cubo. Nel caso di abbancamento di materiale fuori dai limiti autorizzati, la sanzione è maggiorata di euro 1,00 a metro cubo, salvo l'obbligo di ripristino dei luoghi.*

3.*Chiunque esercita attività di ricerca di materiali di cava in mancanza del permesso di cui all'articolo 19 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00, fermo restando l'obbligo di ripristino dei luoghi interessati.*

4.*La mancata o incompleta comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 14, comma 8, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00;*

5.*La mancata trasmissione della relazione sull'attività di ricerca di cui all'articolo 20, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00.*

6.*(Omissis)*

7.*La mancata integrazione della cauzione a seguito dell'adeguamento previsto dall'articolo 28, comma 7, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 5.000,00, oltre alla sospensione dell'attività.*

8.*I proventi derivanti dalle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono riscossi da ARPAL, i proventi di cui ai commi 4, 5 e 7 sono riscossi dalla Regione. ARPAL e Regione applicano le sanzioni di rispettiva competenza secondo le procedure di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni*

9.*Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa di natura edilizio-urbanistica e paesistico-ambientale e dalle norme in materia di polizia mineraria, di prevenzione infortuni e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.*

un nuovo progetto di ricomposizione ambientale senza ricorso allo Strumento Urbanistico Attuativo (SUA) o al Progetto Operativo Operativo (PUO). Il Progetto è autorizzato secondo la procedura di cui all'art. 11. L'esecuzione del progetto dà luogo allo svincolo della cauzione ai sensi dell'art. 21, comma 5, previo accertamento dell'avvenuta realizzazione delle opere autorizzate”.

Allo stato attuale, non essendo stato emesso provvedimento regionale di conclusione del Programma di Coltivazione [che non sarà emesso sin tanto che il soggetto subentrante non produrrà tutta la documentazione presupposta alle verifiche da parte della Regione come meglio sopra precisato], i terreni della cava “Lima” potranno esser oggetto di un nuovo progetto che consentirebbe l'esercizio di ulteriori attività e conseguente loro messa a reddito.

Circostanza, come intuibile, non di poco conto rispetto ai riflessi che potrebbe dispiegare con specifico riferimento al valore della Cava.

Tanto più considerato che il progetto datato 7 Gennaio 2008 presentato al Comune della Spezia a firma Dott. Arch. M. Alì è un NUOVO progetto nel senso prospettato dal citato art 17 bis L.R. 12/2012 che la società fallita presentò – Prot. n. 0069424 del 08.07.2009 - per “*riconversione dell'area da cava a zona agricola turistico ricettiva*”.

Progetto che è peraltro già stato oggetto d'esame nella Conferenza di Servizi convocata con nota Prot. n. 71745 del 14.07.2009 e tenutasi in data 24 luglio 2009, dal cui verbale s'evince come il progetto NON fosse stato escluso, bensì subordinato ad Accordo di Programma tra Comune, Regione e NEC s.r.l. ed alla necessità di uno studio Geologico approfondito.

* * * * *

b) Quanto a: se vi sia regolarità nei pagamenti dei contributi di estrazione.

Tra la documentazione nota allo scrivente, non vi sono documenti dai quali possa dirsi se ad oggi ci sia, o meno, regolarità dei pagamenti del contributo di estrazione ex art 14 L.R n. 12/2012.

Tuttavia, essendo l'esame volto a valutare, in sostanza, se un'eventuale irregolarità potrebbe di per sé assurgere ad elemento ostativo il rilascio dell'autorizzazione/nulla osta da parte della Regione, assumerà rilievo verificare cosa la normativa prevede in caso di omesso versamento dei contributi d'estrazione.

L'art. 14¹² LR n. 12/2012 dopo aver previsto al comma 1 che “*il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è tenuto a versare entro il 31 maggio di ogni anno un contributo commisurato al tipo e alla qualità del materiale estratto nell'anno precedente ...*” al comma 4 prevede che “*il mancato versamento del contributo entro il termine di cui al comma 1 comporta l'applicazione da parte del Comune o della Regione di una sanzione pecuniaria pari alla maggiorazione del dieci per cento dell'importo dovuto*” e al comma 5 “*in caso di reiterato o*

¹²Legge Regione Liguria 12/2012 art. 14 Rubricato “Contributo di estrazione”

*persistente inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1, il Comune lo comunica alla Regione, la quale **può** disporre la sospensione dell'attività di cava sino al pagamento dei contributi e delle relative sanzioni”.*

Per espressa previsione normativa - art. 14 cit. - può quindi escludersi che l'eventuale irregolarità del versamento e/o pagamento del contributo possa *tout court* ostare al rilascio dell'autorizzazione/nulla osta da parte della Regione al trasferimento delle autorizzazioni in capo a nuovo soggetto potendo, al più, determinare una sanzione pecuniaria pari alla maggiorazione del dieci per cento dell'importo dovuto ovvero la temporanea sospensione dell'attività da corrispondersi prima del rilascio dell'autorizzazione.

* * * * *

Sulla scorta degli elementi documentali noti, si può **conclusivamente** ritenere:-

quanto sub A) che l'intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento non sia, di per sé, presupposto legittimante la decadenza *ipso iure* delle autorizzazioni, ma che, anzi, in mancanza di specifica disposizione da parte dell'Amministrazione, le stesse manterranno, ed allo stato mantengono, la propria efficacia.

Le autorizzazioni potranno quindi esser oggetto di trasferimento seppur **non nel medesimo ambito** del “bando competitivo ex art. 107 L.F.”.

Quanto alla cava “Lima” è conclusa l'attività estrattiva e per la verifica dell'esecuzione degli interventi a suo tempo approvati con decreto dirigenziale n. 2942 del 27 settembre 2006 presupposto all'emissione del Provvedimento Regionale di Conclusione del Programma di Coltivazione e Recupero Ambientale ex art. 10 comma 2 LR n. 12/2012 sarà necessario acquisire i rilievi dello stato attuale della cava con lo stato di progetto a suo tempo approvato (planimetrie e sezioni) nonché una relazione di fine lavori redatta da tecnico abilitato volta a certificare l'avvenuta esecuzione degli interventi come autorizzati ed il rispetto delle prescrizioni a suo tempo imposte e sostenerne i relativi costi.

E' inserita in zona di PUC del Comune della Spezia - c.d. TRZ - prevista dall'art. 61 rubricato “Regime normativo di TRASFORMAZIONE” e ad oggi può esser presentato NUOVO Progetto ex art. 17-bis L.R. n. 12/2012.

quanto sub B)

Il fallimento (rectius:- la curatela) potrà indire procedura ad evidenza pubblica ex art. 107 L.F. a mezzo della quale si alieneranno **SOLO gli immobili oggetto delle autorizzazioni**.

Le autorizzazioni **non potranno esser trasferite contestualmente** alla vendita e/o trasferimento del Compendio Immobiliare (cioè in ambito della procedura ad evidenza pubblica ex art. 107 L.F),

bensi in un momento successivo; precisamente solo dopo l'avvenuta aggiudicazione e/o trasferimento del compendio immobiliare allorquando si concretizzerà la perdita della disponibilità dei fondi in capo alla società fallita (curatela) con conseguente acquisizione (della disponibilità dei fondi) in capo all'aggiudicatario; potendo solo da tal momento esser avanzata dal cedente (curatela fallimentare), ovvero dal cessionario (aggiudicatario del compendio di cui alla procedura ex art. 107 L.F.) - in tal caso previo consenso del cedente - alla Regione l'istanza di trasferimento ai sensi dell'art. 8 comma 6 presupposta al rilascio della preventiva autorizzazione /nulla osta regionale.

Tuttavia le autorizzazioni di cui è nella titolarità la curatela presentano criticità - che attengono, come detto, al requisito della “disponibilità giuridica delle aree interessate” in riferimento alla riscontrata proprietà di terzi di alcuni terreni compresi nelle autorizzazioni - che potrebbero impedirne il trasferimento e/o subentro a nuovo soggetto ex art. 8 comma 6, fatta comunque salva la possibilità esser richiesta una nuova e/o nuove autorizzazione/i che, previa verifica dei presupposti - di cui ampiamente s'è argomentato (art. 8 comma 1) - la Regione Liguria DOVRA' comunque concedere.

Di talchè, nella denegata ipotesi in cui, prima della pubblicazione dell'avviso di vendita, non fosse possibile per la curatela acquisire il “titolo” di possesso dei mappali di proprietà di terzi, ciò impedirebbe il trasferimento delle autorizzazioni di cui è titolare la società fallita nel senso previsto art. 8 comma 6 perchè in origine rilasciate anche per i terreni risultati non esser nella disponibilità giuridica della società fallita.

Questo, a parere di chi scrive non esclude, peraltro, che la Regione potrebbe in futuro avanzare la contestazione prevista dall'art. 15 comma 3 presupposta all'adozione del provvedimento di decadenza ancorandola all' *“accertata mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti necessari al rilascio dell'autorizzazione, autocertificati nella domanda di autorizzazione”* prevista dall'art. 15 comma 1 lett. a) essendo insussistente ab origine uno dei requisiti presupposti il rilascio previsti dal comma 1 dell'art. 8 *“verifica del possesso da parte dell'istante della disponibilità giuridica delle aree interessate...”*.

Come sopra detto, anche in tal caso non sarebbe pregiudicata la possibilità, per il soggetto terzo acquirente d'avanzare istanza volta al rilascio di una nuova e/o nuove autorizzazione/i che, previa verifica dei presupposti – (art. 8 comma 1) - la Regione Liguria DOVRA' concedere.

Per quanto attiene la cava Fornace, nella denegata ipotesi in cui non fosse possibile formalizzare il possesso della disponibilità giuridica della porzione di terreni di proprietà di terzi è del tutto evidente come questo inciderebbe sul potenziale estrattivo della cava, ergo del suo valore.

* * * * *

In considerazione di quanto complessivamente esposto nel presente parere, facendo il quesito **(B)**,

espreso riferimento al “bando competitivo *ex art. 107 L.F.*”, si ritiene opportuno, conclusivamente, svolgere le seguenti riassuntive considerazioni suggerendo che:

in sede di perizia di stima, e nel relativo bando di vendita del compendio immobiliare, dovrà dalla curatela esser espressamente contemplato

In riferimento a cava Cubiola Bianca:

a) INNANZI tutto che, allo stato attuale, il terreno di cui al foglio 76 particella n. 5, seppur ricompreso nel più ampio Compendio Immobiliare della cava Cubiola Bianca oggetto dell'autorizzazione, NON è nella disponibilità giuridica della società fallita nel senso previsto dall'art. 8 commi 1 e 6 pur essendo sottoposto al vincolo del rispetto delle prescrizioni di cui alla determinazione di assenso PG/2019/136972 del 9 maggio 2019 al progetto di ripristino dei luoghi in conformità con quanto a suo tempo autorizzato con decreto dirigenziale n. 961 dell'11 aprile 2014. Dovendosi altresì informare che ciò potrebbe comportare, per il futuro soggetto acquirente, la richiesta di una nuova autorizzazione.

b) fornire i dati identificativi delle autorizzazioni informando in merito alle problematiche tecniche pendenti come meglio descritte in Perizia di Stima a firma Dott. Franco Ferrari, volte al completamento degli interventi sospesi in conseguenza della sopravvenuto fallimento della società NEC S.r.l. cui alla determinazione di assenso PG/2019/136972 del 9 maggio 2019 al progetto di ripristino dei luoghi in conformità con quanto a suo tempo autorizzato con decreto dirigenziale n. 961 dell'11 aprile 2014 [“Progetto esecutivo di realizzazione terre armate e movimentazione materiale per ripristino stato di sistemazione finale” a firma del Geologo Dott. Carlo Malgarotto del 9 aprile 2019].

In riferimento alla cava “Fornace”

a) INNANZI tutto informare che, allo stato attuale, una porzione dei terreni facenti parte dell'autorizzazione all'estrazione identificati al foglio 70 particella 58 e foglio 71 particella 142 **non risulta di proprietà della Soc. N.E.C. S.r.l.**; informare pertanto che, l'effettiva validità dell'autorizzazione in essere, resta subordinata all'eventuale manifestazione di volontà dei proprietari a render disponibili i terreni alla società in possesso dei titoli estrattivi.

b) Informare altresì che l'attività di cava, autorizzata con Decreto Dirigenziale del Dipartimento Ambiente e servizio di Attività estrattive della Regione Liguria n 665 del 31/03/2009 risulta oggi sospesa dal 19/09/2018 – perizia di Stima a firma Geologo Dott. Ferrari - ; che la ripresa dell'attività, pur non richiedendo procedure di rinnovo autorizzativo [fermo quanto specificato alla lettera a) che precede - disponibilità dei terzi proprietari -], dovrà avvenire entro il 29/09/2020 pena la decadenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 10 comma 3 ultimo capoverso L.R. n. 12/2012 : *“E' ammessa la sospensione dell'attività per un periodo massimo di due anni nell'arco di*

cinque anni”.

c) Informare che risultano scaduti, sia l'autorizzazione paesaggistica, sia l'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico che, comunque, potranno esser rinnovate dal soggetto subentrante.

In riferimento alla cava Lima

a) Informare che l'attività estrattiva è conclusa e, per la verifica dell'esecuzione degli interventi a suo tempo approvati con decreto dirigenziale n. 2942 del 27 settembre 2006 presupposta all'emissione del Provvedimento Regionale di Conclusione del Programma di Coltivazione e Recupero Ambientale ex art. 10 comma 2 LR n. 12/2012, sarà necessario acquisire i rilievi dello stato attuale della cava con lo stato di progetto a suo tempo approvato (planimetrie e sezioni) nonché una relazione di fine lavori redatta da tecnico abilitato volta a certificare l'avvenuta esecuzione degli interventi come autorizzati ed il rispetto delle prescrizioni a suo tempo imposte i cui relativi costi tecnici, oltreché i costi per la prestazione della cauzione a garanzia ai sensi dell' art. 21 commi 1 e ¹³ L.R. n. 12/2012, saranno a carico del subentrante /acquirente.

b) Informare che in assenza della documentazione richiamata al punto a) che precede non si può ad oggi escludere l'eventuale comminazione delle sanzioni previste dall'art. 26 L.R. n. 12/2012 qualora dalla verifica dell'esecuzione degli interventi a suo tempo approvati con decreto dirigenziale n. 2942 del 27 settembre 2006 emergessero difformità dall'autorizzazione ovvero dall'inosservanza delle disposizioni emanate dalla Regione o delle prescrizioni e dei vincoli contenuti nell'autorizzazione stessa.

Infine

Specificare che oggetto della vendita nell'ambito della procedura di “bando competitivo ex art. 107 L.F.” sarà in ogni caso il solo compendio immobiliare e che le successiva autorizzazione e/o nulla osta della Regione ex art. 8 comma 6 LR n. 12/2012, presupposta al trasferimento della titolarità delle autorizzazioni, resterà in ogni caso subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalla Legge Regione Liguria n. 12/2012 ess.mm. : l'autorizzazione ai sensi dell'art. 8 comma 1 “...*non può esser trasferita, pena la decadenza della stessa, senza la preventiva autorizzazione della Regione...*” che viene rilasciata previa “..*verifica della disponibilità giuridica delle aree interessate...*”.

* * * * *

Nelle suesposte considerazioni consta il parere reso dal sottoscritto Avv. Nicola Passalacqua

¹³Legge Regione Liguria 12/2012 art. 26 Rubricato “Garanzie Patrimoniali” comma 1 “*La consegna e l'efficacia dell'autorizzazione di cui all'art. 8 ovvero del permesso di ricerca di cui all'art. 19 sono subordinate alla prestazione da parte dell'istante, a favore del Comune competente, di una cauzione a garanzia della sistemazione ambientale dei luoghi interessati dall'attività estrattiva e di ricerca ..*” e comma 4 “*La cauzione di cui al comma 1 è prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa ovvero rilasciata da confidi o altri intermediari finanziari soggetti all'obbligo di iscrizione nell'Albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)...*”.

sui quesiti sottoposti.

Si resta comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento e approfondimento ritenuto opportuno.

Cordiali saluti
Avv. Nicola Passalacqua